



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA



Oggetto: deliberazione nuova denominazione sociale e nuovo Statuto

E' stata convocata nella data di oggi, sabato 9 maggio dell'anno 2026 presso la sede sociale di Via Casa Di Maio, 50 in Forio (80075) la Assemblea Straordinaria, alla quale partecipano i 3/4 di Legge, degli associati convocati - come da regolamento - con oggetto: **"Modifica dello statuto sociale e variazione della denominazione della Associazione da "Accademia Ischia Arte Luchino Visconti" a "Accademia Ischia Arte Luchino Visconti, Associazione di Promozione Sociale APS" in adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) con adozione acronimo APS e clausole di Statuto compatibili per iscrizione al RUNTS: Approvazione e deliberazione da parte dell'Assemblea Straordinaria"**. Alle ore 15:30 il Presidente, verificata la presenza del numero legale dei soci, dichiara costituita l'Assemblea e comunica ai soci convenuti la nuova denominazione dell'Associazione e al tempo stesso dà lettura del nuovo Statuto, così come in narrativa a seguire:

STATUTO

"Accademia Ischia Arte Luchino Visconti - Associazione di Promozione Sociale (APS)"

Art. 1 – Denominazione sociale - È costituita l'Associazione **"Accademia Ischia Arte Luchino Visconti - Associazione di Promozione sociale"**, in breve **"Accademia Ischia Arte Luchino Visconti - A.P.S."** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del d.l. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione). L'inserimento dell'acronimo "APS" in tutti gli atti pubblici e comunicazioni, resta subordinato all'iscrizione nella relativa sezione del RUNTS.

Art. 2 – Scopi e Attività - L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, educative, culturali e formative, ispirandosi ai dettami della Costituzione, in favore di giovani, donne, categorie svantaggiate ed integrazione di cittadini extracomunitari. Essa valorizza in campo internazionale, storia e cultura del Cinema e delle Arti, organizza annualmente la rassegna denominata "Ischia Film&Art Festival Luchino Visconti" ed eventi ad essa collegati; L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. I settori di intervento e attività sono: attività culturali di interesse sociale per finalità educativa e formazione professionale; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa; promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e religiosi, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 – Durata e sede - L'Associazione ha durata illimitata, ed ha sede legale in via Casa di Maio 50, nel Comune di Forio (NA)

Art. 4 – Ammissione degli associati - Possono essere associati – su richiesta dell'interessato e senza alcuna limitazione o impedimento, come nel rispetto della Costituzione - le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto per Legge. L'Organo Direttivo valuta la richiesta e delibera l'iscrizione (permanente e con diritto di recesso con comunicazione scritta, da parte del socio stesso) dei nuovi soci nell'apposito registro. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato, il quale può presentare ricorso avverso. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati - Gli associati hanno pari diritti di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16; denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117. Altresì essi hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e il regolamento interno;

Art. 6 – Organi sociali - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, l'Organo di amministrazione e l'Organo di controllo; I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo – ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 7 – L'Assemblea - L'Assemblea è costituita dai Soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione nel determinarne le linee e gli obiettivi strategici e deliberando sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Vicepresidente o persona nominata all'uopo dai convenuti all'Assemblea stessa. Essa si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso a mezzo email, da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi; Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza con il Presidente che provvederà alla formazione e sottoscrizione del verbale, accertando l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo al tempo stesso agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione; Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni; L'Assemblea può essere ordinaria (approvazione bilancio) oppure straordinaria (modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati). L'Assemblea è convocata, costituita, regolarmente svolta, e infine deliberante, con voto a maggioranza semplice dei presenti, il tutto nel rispetto delle correnti prerogative generali di Legge.

Art. 8 – L'Organo di Amministrazione - L'Organo di Amministrazione esegue le volontà e gli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione. Esso è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e fino a quattro Vicepresidenti. L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati, e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea, con compiti di amministrazione, attuazione di deliberazioni dell'assemblea, predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117; disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento; accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati; stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117; cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 9 – Il Presidente - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. E quindi, ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti in nome e per conto dell'Associazione; convocare e presiedere l'Organo di amministrazione e l'Assemblea dei soci. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato per non più di tre mandati consecutivi; In caso di necessità o impedimento, il Presidente viene sostituito nelle funzioni dal Vicepresidente più anziano;

Art. 10 - Organo di controllo e revisione dei conti - Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile. Tale Organo ha diritto di accesso agli atti amministrativi e contabili dell'Associazione, vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei Principii di corretta amministrazione e pertanto sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; dell'osservanza delle finalità



civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Esso può esercitare inoltre, su nomina dell'Assemblea dei soci, (ex art. 31 del d.l. 3 luglio 2017, n. 117) la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 11 – Libri sociali - L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: Associati, adunanze e deliberazioni dell'Assemblea e adunanze e deliberazioni dell'organo di Amministrazione, di quello di controllo, ed infine, il libro dei volontari;

Art. 12 – Patrimonio e Risorse Economiche - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo. Esso è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Cod. del Terzo Settore e relative disposizioni attuative.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili - L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.L. 3/2017, n. 117.

Art. 14 – Bilancio di esercizio - Il bilancio di esercizio annuale viene redatto con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno, con gli atti che vengono predisposti dall'Organo di amministrazione (rappresentando in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e corredato di tutti i documenti) e quindi approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del D.L. 3/2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo;

Art. 15 – Bilancio sociale - Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amm.ne e poi approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio cui si riferisce.

Art. 22 – Convenzioni - Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di Amm.ne che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Ass., quale suo legale rappresentante, che ne conserva copia presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – Personale retribuito - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

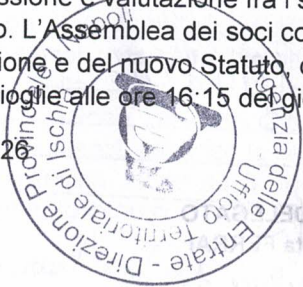
Art. 24 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo - In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice Civile e quelle previste dal D.L. 3 luglio 2017, n. 117. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta ex Lege, ad altre associazioni del Terzo Settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Assemblea provvede alla nomina dei liquidatori preferibilmente scelti tra gli associati.

Art. 25 – Disposizioni finali - Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

(FINE TESTO)

A seguito di discussione e valutazione fra i soci, il Presidente chiede di approvare la nuova denominazione ed il nuovo Statuto. L'Assemblea dei soci convenuti, approva alla unanimità e delibera l'approvazione della nuova denominazione e del nuovo Statuto, con le variazioni necessarie a richiedere l'iscrizione al RUNTS. L'Assemblea si scioglie alle ore 16:15 del giorno 09 maggio dell'anno 2026.

Forio 9 maggio 2026



il Presidente



**agenzia
Entrate**



Direzione Provinciale I di Napoli
Ufficio Territoriale di Ischia

Registrato ad Ischia il 18/05/2026
N. 66 Serie 3
Esatti Euro 200,00
Euro (nessuno)

L'ADDETTO DELEGATO
Maria Assunta FERRAI

Il *funzionario delegato del Dn Provinciale*
Clemente Mignone